

Decreto ingiuntivo - Nullità della notifica a militare in attività di servizio - Cass. n. 24694/2020

Esecuzione forzata - opposizioni - Decreto ingiuntivo - Nullità della notifica a militare in attività di servizio - Deduzione con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. - Presupposti - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, la mera circostanza della nullità della notifica di tale decreto a militare in attività di servizio, in violazione dell'art. 146 c.p.c., non è di per sé sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ove non si allegghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alle concrete modalità di espletamento del detto servizio, abbiano reso impossibile al medesimo militare di mantenere i contatti con il luogo di residenza abituale ed i congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre, che aveva ricevuto la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell'atto per reagirvi adeguatamente (entro il termine previsto per proporre l'opposizione tempestiva), tenuto altresì conto del termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24694 del 05/11/2020 (Rv. 659849 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0146](#), [Cod_Civ_art_0650](#)

corte

cassazione

24694

2020